

**FAQ AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA ai sensi dell'art. 45 DLGS 81/2015 A.A. 2021/2022, approvato con dds 16981 Del 03/12/2021**

**A. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**1. Ai fini della presentazione della domanda è necessario utilizzare esclusivamente i modelli resi disponibili su Bandi online? Si**

Come riportato nel punto C.1 dell'Allegato A, i format da utilizzare, pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando, sono i seguenti:

- o domanda per l'accesso al contributo (allegato 1)
- o formulario del progetto formativo (allegato 2)
- o dichiarazione sostitutiva di certificazione del destinatario (allegato 3)
- o protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa di cui al D.M. 12 ottobre 2015
- o piano formativo individuale sottoscritto dall'istituzione formativa e dall'apprendista di cui al DM 12 ottobre 2015

La modulistica di cui sopra è disponibile nell'apposita sezione della piattaforma Bandi online <https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>

**2. Quali sono le modalità di presentazione delle domande?**

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa "Bandi online". La procedura è aperta dalle ore 10,00 del 18 gennaio 2022 e si chiuderà entro le ore 18.00 del 30 giugno 2022, **termine prorogato al 15/12/2022 con decreto 8370 del 14/06/2022.**

Per presentare domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve avere un profilo attivo. Nel caso in cui non sia profilato, il soggetto richiedente deve registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma informativa "Bandi online".

La presentazione delle domande dovrà essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, attualmente vigente di Euro 16,00, ai sensi del DPR 642/1972.

La domanda è vincolata alla sottoscrizione di un contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015. Il Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro e registrazione del codice identificativo della COB dovranno essere perfezionati al massimo entro 30 gg dalla data di invio della domanda di partecipazione all'avviso.

Il Bando rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

**Con decreto 8370 del 14/06/2022 è stata disposta la proroga dell'avviso pubblico al 15/12/2022 e fino a esaurimento della dotazione finanziaria.**

**B. SOGGETTI**

**3. Quali sono i soggetti abilitati a presentare domanda?**

La domanda di contributo - ai sensi della DGR 5286 del 27/09/2021 - può essere presentata dai seguenti soggetti beneficiari:

- o Università (pubbliche e private) aventi sede operativa nel territorio regionale;
- o Università telematiche ex L. 240/2010 riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca aventi almeno una sede d'esame sul territorio regionale;
- o Consorzi universitari ex articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con sede operativa nel territorio regionale

- o Organismi di ricerca iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita con DPR n. 382 del 11/07/1980;
- o Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ex art.11 DPR 08/07/2005, n.212.

Per gli organismi di ricerca iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, il requisito dell'iscrizione verrà verificato in base al dm 584/2021 che aggiorna i criteri di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, delle amministrazioni, degli istituti e degli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 1 del sopracitato decreto, possono presentare domanda di iscrizione all'Anagrafe nazionale delle ricerche le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie, attività di ricerca e che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del Codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Ai fini istruttori verrà richiesta prova documentale dell'iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Si ricorda che ai fini del presente avviso pubblico, il soggetto beneficiario che presenta domanda di contributo e il datore di lavoro (pubblico o privato) non possono coincidere.

**4. È possibile presentare domanda in partenariato con altri soggetti? No**

Il bando non prevede la possibilità di presentare progetti in partenariato o ATS.

Possono presentare domanda solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando.

**5. Il soggetto beneficiario può inserire nella comunicazione di alcuni Master (brochure, sito web, etc) altri brand di sponsor, partner o patrocinatori del Master (aziende, università, associazioni di categoria, etc), per dare più visibilità al progetto formativo? Sì.**

Posto che il soggetto beneficiario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando ed è responsabile del progetto formativo che presenta, può utilizzare nella campagna di informazione il brand di sponsor o patrocinatori del Master con cui è in contatto e che si sono dichiarati interessati al percorso formativo.

**6. Al punto 4) delle FAQ viene esplicitata l'impossibilità di attivare partenariati o ATS con soggetti esterni. Tale indicazione valga anche nel caso di una Convenzione a titolo gratuito con un ente di ricerca esterno all'Università e che potrebbe essere di supporto per le attività didattiche e di tutoraggio con il proprio personale? No**

Il soggetto beneficiario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando, è responsabile del progetto formativo che presenta ed è interlocutore unico nei confronti della Regione. Tuttavia, nel caso in cui sia necessario avvalersi di professionalità esterne non facilmente reperibili nel mercato, l'istituzione formativa può avvalersi dell'apporto di personale di altri soggetti esterni che abbiano i requisiti di professionalità coerenti con il percorso formativo, assicurando sempre la tracciabilità delle attività, dei servizi realizzati e delle persone coinvolte.

**7. Quali sono i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti destinatari?**

Come specificato nel punto A.4 dell'allegato A "AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA" sono ammessi a partecipare gli studenti residenti o domiciliati in Lombardia che frequentano un'istituzione formativa (anche AFAM) situato nel territorio lombardo, di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

**8. Il datore di lavoro può avere sede anche nel resto d'Italia, o all'estero? Sì**

Il Datore di lavoro può avere sede al di fuori del territorio lombardo, in quanto il vincolo di Residenza o Domicilio in Lombardia è fissato per i soli destinatari e per gli enti beneficiari (Atenei, Centri di ricerca, ecc.) per i quali è richiesta almeno una sede operativa nel territorio lombardo, ai sensi della DGR 5286/2021.

**9. E' possibile per le aziende in qualità di datore di lavoro domiciliare ai fini del bando gli apprendisti neo -assunti presso una delle proprie sedi operative in Lombardia?**

Sì, è consentito.

**10. Nel caso specifico in cui sia l'azienda a sostenere il costo della retta dell'apprendista, questa potrà essere rimborsata? No**

Facendo riferimento al paragrafo B.1 dell'Allegato A si sottolinea che la spesa non potrà essere rimborsata alle aziende, escludendo il Bando qualsiasi finanziamento anche indiretto alle imprese, in riferimento all'inquadramento della misura in materia di aiuti di stato secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del TFUE, in particolare al par. 2 relativo alla nozione di attività economica. La quota di iscrizione, se prevista, potrà dunque essere rimborsata solo allo studente apprendista.

**11. I delegati della struttura formativa atti ad operare sulla piattaforma Bandi Online possono essere più di uno, ciascuno con delega ad hoc? Sì**

Sì, i delegati ad operare sulla piattaforma Bandi Online possono essere più di uno. Ogni operatore si deve profilare per l'accesso alla piattaforma.

**C. EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIABILE**

**12. In caso di insuccesso formativo, verrà comunque riconosciuta la spesa sostenuta dall'istituzione formativa? Sì, in parte**

In caso di mancato conseguimento del titolo di studio verranno comunque riconosciuti i seguenti importi:

- euro 3.000,00 per il servizio di accompagnamento al lavoro a fronte della stipula del contratto di apprendistato.
- nel caso in cui l'apprendista frequenti almeno il 50% del monte ore previsto sarà riconosciuto
  - un voucher formativo pari a euro 2.500, per percorsi di durata superiore ai 12 mesi
  - un voucher formativo pari euro 1.250, per percorsi di durata pari o inferiore ai 12 mesi
- fino ad un massimo di euro 2.000,00 per la retta di iscrizione e frequenza (a costi reali)
- le ore di tutoraggio individuale per apprendisti con disabilità o DSA, entro i massimali previsti nella domanda di contributo pubblico, con un costo standard definito in € 50 l'ora.

Nel caso in cui l'istituzione formativa rinunci al progetto formativo è tenuta a restituire eventuali quote di contributo già percepiti

**13. Secondo quanto indicato nel requisito n. 8 delle FAQ, in caso di insuccesso formativo, verrà comunque riconosciuta la spesa sostenuta dall'istituzione formativa. Come verrà riparametrata, nello specifico, la retta di iscrizione dello studente qualora frequenti pari o meno del 50% del percorso formativo?**

Qualora lo studente apprendista non frequenti almeno il 50% del percorso formativo, la retta di iscrizione non verrà rimborsata

**14. Le attività di tutoraggio individuale e tutoraggio a sostegno del project work sono da considerarsi all'interno del servizio di accompagnamento al lavoro o nel voucher per servizi di formazione esterna?**

Le attività di tutoraggio individuale e tutoraggio a sostegno del project work sono da considerarsi all'interno del voucher per servizi di formazione esterna e presuppongono un monte ore minimo di 50 ore di tutoraggio individuale. Il tutor formativo dovrà assistere l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitorare l'andamento del percorso e intervenire nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato. Il servizio di accompagnamento al lavoro è riconosciuto a fronte del perfezionamento del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e si riferisce alla realizzazione delle attività di:

- scouting delle opportunità occupazionali;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- preselezione;
- accesso alle misure individuate;
- accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;
- assistenza al sistema della Domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
- assistenza al sistema della Domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato).

**15. L'ideazione del percorso formativo, la progettazione, il materiale didattico e le spese generali di segreteria, come dovranno essere rendicontate?**

In un'ottica di semplificazione e maggiore efficacia, si è deciso di adottare una rendicontazione prevalentemente a risultato e non a costi reali, pertanto le spese di ideazione, progettazione, materiale didattico e spese generali di segreteria non dovranno essere rendicontate. Il voucher viene riconosciuto a risultato al conseguimento del titolo di studio o alla frequenza del percorso formativo e si ritiene a rimborso delle spese sostenute dall'istituzione formativa. Si ricorda, inoltre, che per il servizio di accompagnamento al lavoro il soggetto beneficiario deve presentare richiesta di liquidazione entro 30 gg dall'avvio del percorso formativo. Si rimanda comunque al paragrafo "C.4.2 Caratteristiche della fase di rendicontazione" dell'avviso pubblico per tutti i dettagli.

**D. TEMPISTICHE**

**16. Quando viene considerata ammessa una domanda di partecipazione?**

Il decreto di ammissibilità verrà comunicato dalla Struttura competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, entro massimo 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di contributo. All'ufficio incaricato è fatta salva la possibilità di richiedere eventuale documentazione integrativa indicando i termini di presentazione della stessa.

**17. Quali sono le tempistiche utili per l'erogazione del contributo?**

L'istituzione formativa potrà fare richiesta di liquidazione del servizio di accompagnamento al lavoro, per un importo pari a € 3000, entro 30 gg dalla data di avvio del percorso formativo.

Per tutti gli altri servizi, l'erogazione del contributo avverrà a seguito di domanda di liquidazione, da trasmettere entro 60 giorni dalla conclusione del progetto formativo (o della sua cessazione).

Regione Lombardia provvederà a liquidare il contributo al soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, fermo restando la possibilità di interruzione dei termini per richiesta di integrazione o chiarimenti inerenti alla documentazione presentata.

La rendicontazione, necessaria per l'erogazione del contributo dovrà essere presentata tramite il sistema informativo Bandi on line [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it)

**18. La procedura d'istruttoria, da parte dell'amministrazione, potrà avere tempistiche inferiori ai 30 giorni specificati dal bando, così da poter procedere celermente all'inizio della formazione? Si**

La verifica dei soli requisiti di ammissibilità per l'approvazione consente di ridurre al minimo i tempi di istruttoria da parte dell'amministrazione. Le tempistiche citate in avviso sono infatti da leggere come periodo massimo per le verifiche. Inoltre, i 30 giorni per il perfezionamento del contratto sono "a disposizione" dell'azienda e del soggetto attuatore per ultimare dettagli organizzativi o didattici del percorso formativo.

**19. Durante i 60 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di contributo in cui il progetto formativo è in fase di valutazione, è possibile inserire eventuali nuovi apprendisti se pervengono nuove richieste? Si**

E' possibile inserire nuove richieste. Si ricorda che ogni domanda di contributo è individuale, quindi per chiedere il contributo pubblico per una classe di master di 15 allievi apprendisti, sarà necessario inserire 15 domande.

**E. DURATA DEI CONTRATTI E ASSUNZIONI**

**20. È possibile, per le aziende, firmare solamente una lettera d'intenti e posticipare l'assunzione a seguito di approvazione del finanziamento? No**

Per le aziende non sarà possibile procedere con l'assunzione a seguito di approvazione del finanziamento, in quanto il contratto di apprendistato dovrà essere perfezionato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo come previsto dall'avviso.

Al paragrafo C.1 "presentazione delle domande" viene specificato che l'istituzione formativa dovrà caricare sulla piattaforma Bandi On Line:

- Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, di cui al D.M. 12 ottobre 2015;
- Il piano formativo individuale sottoscritto dall'istituzione formativa e dall'apprendista, di cui al D.M. 12 ottobre 2015. Nel caso di contratto di apprendistato sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di contributo, in ogni caso non oltre 30 giorni da questa, il piano formativo individuale può essere caricato successivamente, sempre nel termine di 30 giorni dalla domanda.

**21. Le aziende possono attivare contratti di 36 mesi in modo da riuscire a coprire i mesi di durata dei master di 18 e di 24 mesi? Si**

Le aziende potranno procedere con l'attivazione di contratti della durata di 36 mesi. Si specifica che la tabella presente in avviso fa riferimento al massimale per il finanziamento, nel caso specifico fino a 24 mesi di percorso, e non modifica la disciplina regionale dei profili formativi, di cui all'Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca del 9 maggio 2016.

**22. È possibile per l'Università prevedere un doppio percorso formativo parallelo contestuale, ossia per studenti con contratto di apprendistato e studenti senza contratto di apprendistato? In caso affermativo, questi allievi non apprendisti potrebbero iscriversi al Master anche con un'età superiore ai 29 anni? Si**

E' possibile prevedere nella classe di master anche allievi non apprendisti, fermo restando che per loro non è previsto alcun contributo pubblico e che gli allievi che prenderanno parte al Master ne sosterranno interamente i costi. In tal caso, non dovendo sottostare ai requisiti previsti dall'avviso pubblico, potranno parteciparvi anche studenti con età superiore ai 29 anni.